


**CODICE ETICO
E SISTEMA DISCIPLINARE**


**Ente: G.I. INDUSTRIAL HOLDING S.p.A.
Via G. Agnelli, 7 – Latisana (UD)
C.F. e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese
di Udine: 02410240242
Data di emissione: 21 giugno 2021**




Definizioni.

Nel presente documento, i concetti di seguito evidenziati hanno il significato precisato a margine di ciascuno di essi:

- 1. Gind o Società:** la società G.I. Industrial Holding. S.p.A., con sede legale in Latisana (UD), Via G. Agnelli n. 7;
- 2. CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società (in particolare: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese del Settore Metalmeccanico – Federmeccanica);
- 3. Cliente/Cientela:** è colui il quale si prepara ad utilizzare, utilizza o ha utilizzato un prodotto venduto dalla Società;
- 4. Codice Etico:** è il presente Codice, adottato dalla Società mediante delibera assunta dall’Organo Amministrativo, su conforme parere del Collegio Sindacale, con i relativi aggiornamenti;
- 5. Collaboratori subordinati:** vedi Dipendenti (Lavoratori);
- 6. Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome o anche solo per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;
- 7. Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Partner e i Fornitori;
- 8. Dipendenti (Lavoratori):** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i Dirigenti ove esistenti;
- 9. D.Lgs. 231/2001 o il Decreto:** il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- 10. Enti:** soggetti giuridici dotati o non dotati di personalità giuridica, quali – esemplificativamente - società di capitali, società di persone, consorzi, associazioni;
- 11. Esponenti Aziendali:** gli amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società;
- 12. Fornitori:** i fornitori di beni e servizi (esclusi i servizi professionali) della Società, che non rientrano nella definizione di Partner;
- 13. Modello o Modelli:** il Modello o i Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- 14. Organi Sociali:** l’Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale, l’Assemblea dei Soci ed i loro componenti;
- 15. Organismo di Vigilanza o ODV:** l'organismo interno di vigilanza, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;
- 16. Partner:** le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, distribuzione, collaborazione in genere);
- 17. Prodotto/i:** qualsiasi cosa mobile venga immesso volontariamente in commercio dalla Società direttamente o attraverso appartenenti alla propria rete di vendita;



- 19. Pubblica Amministrazione:** insieme di Enti pubblici (Stato, Regioni, Province e Comuni, Università, etc.) e di soggetti privati (Concessionari, Società miste, Società private accreditate, etc.) cui è demandato l'esercizio della funzione amministrativa, nell'interesse della collettività;
- 20. Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa;
- 21. Responsabile Interno:** soggetto interno alla Società al quale viene attribuita la responsabilità, singola o condivisa con altri, per le operazioni inerenti le attività sensibili;
- 22. Stakeholder:** gli individui e gli enti le cui aspettative sono in gioco nella conduzione delle attività della Società e che, a vario titolo, possono contribuire al perseguimento della sua missione. Essi sono: i clienti, i fornitori, i dipendenti, i collaboratori, gli azionisti, la Pubblica Amministrazione, la collettività in generale, l'ambiente, le generazioni future;
- 23. TUF:** il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.



PARTE I **PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1

Natura del Codice Etico e sua efficacia giuridica.

1. Il presente Codice Etico è un atto dell'Organo Amministrativo della Società, il cui scopo principale è quello di definire taluni principi di condotta negli affari, doveri e responsabilità degli Esponenti aziendali e di tutti coloro i quali, anche in assenza di un vincolo di subordinazione, agiscono a nome e/o per conto della Società.
2. Il presente Codice Etico costituisce un elemento essenziale del Modello Organizzativo previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 8/6/2001, n. 231, approvato dal C.d.A. di Gind in data 21 giugno 2021.
3. Il presente Codice Etico costituisce anche un insieme di norme disciplinari ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 della L. 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Esso si aggiunge pertanto alle disposizioni disciplinari contenute nei vigenti CCNL, già in piena applicazione in ambito aziendale e ad altre disposizioni disciplinari di carattere aziendale vigenti a livello di sede o di unità produttive.
4. Il presente Codice Etico costituisce infine un insieme di norme di carattere contrattuale che integrano il contenuto del rapporto (di mandato) che lega la società agli Amministratori e ai Sindaci, quale esso è delineato dalle vigenti leggi civili.
5. Il presente Codice Etico può essere modificato esclusivamente da un successivo atto dell'Organo Amministrativo della Società.
6. L'attribuzione di funzioni delegate a singoli Consiglieri ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile è preclusa in punto adozione, modifica o abrogazione del presente Codice Etico.

Articolo 2

Pubblicità del Codice Etico.

1. Il Codice Etico è disponibile sul sito Internet della Società (<http://www.gind.it/>) e sulla Rete Intranet aziendale, dai quali è liberamente scaricabile in formato *pdf*.
2. Il Codice Etico è altresì affisso in luogo accessibile a tutti, presso la sede legale della Società e presso ciascuna unità produttiva della medesima.
3. Le eventuali modifiche al Codice Etico introdotte ai sensi del precedente articolo 1, comma 5, sono soggette alle stesse forme di pubblicità previste nel presente articolo per il Codice Etico.

Articolo 3

Attuazione del Codice etico.

Organismo di Vigilanza.


1. Il controllo sul rispetto del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza previsto e creato nell'ambito del Modello Organizzativo, allorquando questo sia attivo; sino a tale attivazione, i poteri di attuazione e controllo spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione.

2. In particolare, l'Organismo di Vigilanza – in sua vece il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore a ciò delegato – provvede:
- (a) ad assicurare la diffusione e la conoscenza del Codice Etico presso tutti gli Esponenti aziendali, più in generale, presso tutti coloro i quali, pur in assenza di vincoli organici o di subordinazione con la Società, intrattengano con quest'ultima rapporti stabili, quali esemplificativamente: Fornitori, Consulenti, Partners;
 - (b) a rivedere periodicamente i contenuti del Codice Etico, al fine di proporre all'Organo Amministrativo adeguamenti e migliorie;
 - (c) a fornire attività di supporto all'interpretazione del Codice Etico;
 - (d) a verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice Etico, e a comunicare le suddette violazioni alle funzioni aziendali competenti per l'applicazione di provvedimenti sanzionatori – ivi compresi i provvedimenti disciplinari – nel rispetto delle vigenti leggi;
 - (e) a proteggere ed assistere chiunque segnali comportamenti non conformi al Codice Etico, tutelandoli da pressioni, intimidazioni, ritorsioni e garantendo la riservatezza della loro identità e delle informazioni da loro comunicate, secondo quanto previsto nel Modello;
 - (f) a predisporre un piano di lavoro annuale nonché un piano di relazioni periodiche sullo stato di attuazione del Codice Etico e sulle attività di controllo interno ed a riferire in merito all'Organo Amministrativo.

Articolo 4

Società controllate e collegate.

1. Il presente Codice Etico si applica anche alle società controllate dalla Società (ove esistenti), previa formale delibera di adozione dei rispettivi Organi Amministrativi.
2. In tali società le funzioni di Organismo di Vigilanza sono disimpegnate da soggetti individuati secondo le previsioni contenute nel Modello.
3. La Società farà quanto è in proprio potere affinché il presente Codice Etico si applichi anche nell'ambito delle società collegate; in difetto, essa si adopererà affinché in tali società siano comunque adottati Codici di comportamento aventi un contenuto il più possibile simile a quello del presente Codice Etico e, comunque, un contenuto idoneo ad esprimere con chiarezza i riferimenti etici di fondo della politica aziendale.
4. La Società, in relazione ai rapporti con le società controllate e collegate, assicura la trasparenza di qualsiasi transazione, conformemente – fra l'altro – alla normativa antiriciclaggio.



PARTE II

CONDOTTA NEGLI AFFARI

Articolo 5

Principio di legalità.

1. Ogni atto giuridico ed ogni attività materiale compiuta a nome e/o per conto della Società debbono essere leciti in base alle vigenti leggi e debbono essere ispirati all'interesse sociale, nonché ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza e buona fede.

Articolo 6

Conflitto di interesse.

1. Qualsiasi decisione assunta per la Società deve ispirarsi unicamente alla protezione degli interessi della medesima.
2. Chiunque si trovi in una situazione nella quale sussista un rapporto di conflitto, anche solo potenziale, fra un interesse della Società ed un interesse proprio (di qualunque genere: patrimoniale, familiare, personale, etc.), sicché non sia possibile soddisfare il primo senza sacrificare il secondo, e viceversa, è comunque tenuto ad astenersi dall'assunzione della decisione o dal compimento dell'atto, e ad informare immediatamente il superiore gerarchico. Quest'ultimo deve comunicare all'Organismo di Vigilanza – se nominato – oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato le azioni messe in atto per garantire l'impedimento del conflitto o la sua totale neutralizzazione, anche mediante intervento sostitutivo.
3. Indipendentemente dall'imminenza di una decisione o del compimento di un atto, chiunque si trovi rispetto alla Società in una posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse, ha l'obbligo di informare di un tanto il proprio superiore gerarchico, per gli eventuali provvedimenti del caso.
4. Sussiste conflitto potenziale allorquando la persona abbia rapporti lavorativi, finanziari, commerciali, professionali, familiari o amicali con soggetti che intrattengono relazioni con la Società, quando su tali relazioni la persona dispone di poteri decisionali, valutativi e/o di controllo.
5. Anche l'interesse concorrente è comunque ritenuto, agli effetti del presente Codice Etico, come interesse potenzialmente configgente e ne riceve identico trattamento.

Articolo 7

Informazioni segrete. Obbligo di confidenzialità.

1. La Società considera come bene primario la protezione delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali, finanziarie, patrimoniali e bancarie (*informazioni segrete*), anche se non protette da specifica normativa legale o da preciso divieto legale di divulgazione.
2. I collaboratori subordinati e gli altri destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a non rivelare a terzi le informazioni segrete che siano state apprese, anche se occasionalmente,

durante l'esecuzione delle proprie mansioni o funzioni. Tale divieto ha carattere assoluto, e non richiede che le informazioni segrete siano state previamente qualificate in modo formale come tali (o come *riservate, confidenziali* o *simili*)

3. Il divieto di cui al precedente comma 2 non vale in relazione ad informazioni già divenute pubbliche per libera scelta della Società; il divieto non vale altresì nelle altre ipotesi in cui la rivelazione costituisce un atto dovuto per Legge.
4. In nessuna circostanza i collaboratori subordinati e gli altri destinatari del presente Codice Etico debbono utilizzare a proprio profitto o a profitto di terzi, informazioni segrete assunte o conosciute, anche occasionalmente, durante l'esercizio delle proprie mansioni o funzioni.
5. In linea generale, la Società garantisce che le informazioni di terzi o provenienti da terzi siano trattate secondo le previsioni contenute nelle vigenti leggi sul trattamento di dati personali; la Società si astiene comunque dal ricercare e trattare dati riservati, salvo il caso di previo ed informato consenso dell'interessato, rilasciato nelle debite forme previste dalla legge.

Articolo 8

Corruzione. Pagamenti illeciti. Regali.

Antiriciclaggio.

1. Salvo quanto specificamente stabilito in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, i rapporti all'interno della Società e con i terzi sono improntati a integrità, correttezza e trasparenza.
2. Sono vietati pagamenti a terzi per sollecitare il compimento o l'omissione di atti discrezionali o dovuti; del pari è vietata la percezione di qualsiasi utilità, o anche la mera sollecitazione di essa, per il compimento o l'omissione di atti discrezionali o dovuti.
3. È vietata l'offerta di omaggi commerciali, regali o altre utilità, quando essa possa costituire violazione di legge o comunque ed in ogni caso quando essa trascenda i limiti della mera cortesia o dell'uso sociale o commerciale.
4. È vietata l'accettazione di regali, anche in via indiretta (tramite familiari o amici), quando tale accettazione possa in qualsiasi modo compromettere l'indipendenza o il decoro dell'accettante.
5. Gli amministratori, i direttori generali (ove esistenti), i dirigenti e/o comunque i soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono perseguiti a termini di legge.
6. I Collaboratori subordinati non devono mai essere coinvolti in attività che implicano il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o comunque illecite, in rigorosa osservanza delle disposizioni dettate in materia di antiriciclaggio.

Articolo 9

Principio di libera concorrenza.

1. L'attività imprenditoriale della Società si regge sulla qualità dei propri prodotti, sulla capacità


relazionale rispetto alla Clientela nonché sulla capacità, la dedizione, l'impegno e la professionalità dei propri Collaboratori subordinati e Consulenti.

2. La Società riconosce la libera e leale concorrenza fra Imprese come un valore fondamentale del Mercato, in quanto spinta incentivante al miglioramento dei prodotti ed all'affinamento delle qualità dei propri Collaboratori e Consulenti.
3. Sono vietate tutte le pratiche – comunque definite – tendenti a limitare la libera concorrenza o a favorire l'abuso di posizioni dominanti a danno di terzi.
4. Sono vietati tutti i comportamenti che possano qualificarsi come di concorrenza sleale, così come le condotte – attive od omissive – mediante le quali sia arrecato pregiudizio a diritti di privativa di terzi.
5. La Società si astiene pertanto da qualsiasi forma di accordo, aperto o segreto, tendente ad alterare le libere condizioni di mercato, a creare o favorire l'acquisto o il consolidamento di posizioni dominanti o di concentrazioni, ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, a condizionare la fissazione di prezzi di acquisto o di vendita, ad impedire la produzione, lo sbocco al mercato, gli investimenti, lo sviluppo del libero commercio.


Articolo 10

Protezione del Cliente.

1. La Società persegue l'obiettivo di favorire – mediante la creazione, produzione e commercializzazione dei propri prodotti – l'affermazione della propria clientela nei confronti del Mercato, e ciò mediante l'esecuzione di beni e la prestazione di servizi di elevata qualità e valore aggiunto.
2. La Società armonizza le proprie attività alla legislazione in vigore, con particolare riguardo alle discipline di fonte interna ed internazionale specificamente dedicate alla produzione e commercializzazione di macchine di trattamento aria.
3. La Società adotta politiche adeguate:
 - (a) a proteggere la salute del Cliente o dell'Utilizzatore Finale del prodotto, migliorando continuamente la sicurezza e la qualità dei prodotti commercializzati;
 - (b) ad informare in modo completo, tecnico e veritiero circa i prodotti commercializzati;
 - (c) ad erogare servizi di assistenza e garanzia secondo standard elevati di qualità ed efficienza;
 - (d) a monitorare l'impiego dei prodotti e a curare – in stretta osservanza alle vigenti disposizioni di legge – gli adempimenti connessi al verificarsi di incidenti o pericoli, quali esemplificativamente: informazioni, notifiche, ritiri dal commercio.



4. La Società copre il rischio derivante dall'utilizzazione dei propri prodotti mediante l'accensione di adeguata copertura contro la responsabilità civile e si adopera affinché il Cliente che abbia subito un danno da prodotto accertato ed imputabile sia prontamente risarcito.
5. Nei rapporti con i Clienti, la Società impronta la propria attività al pieno soddisfacimento della committenza, assicurando la propria correttezza e chiarezza, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.



PARTE III

CONDOTTA CON I COLLABORATORI SUBORDINATI

Articolo 11

La Società ed i Collaboratori subordinati.

1. La Società riconosce nei propri Collaboratori subordinati, nel loro insieme ed in ciascuno di essi, la propria più importante risorsa e persegue l'obiettivo di promuoverne, attraverso la propria organizzazione, la crescita professionale, economica e sociale, premiandone adeguatamente i meriti e considerandone attentamente i bisogni.
2. I Collaboratori subordinati della Società riconoscono nell'impegno lavorativo, profuso individualmente e nell'ambito del proprio gruppo o reparto di appartenenza, un fattore essenziale per il successo commerciale dell'Impresa, per il mantenimento di un adeguato livello di competitività, per la soddisfazione del Cliente e per la creazione di valore per i Soci.

Articolo 12

Valorizzazione delle risorse.

1. La Società impiega e valorizza al meglio la professionalità dei propri Collaboratori e ne favorisce la crescita, anche mediante politiche attive di job-rotation, affiancamento a Collaboratori più esperti, predisposizione di strumenti formativi ed informativi.

Articolo 13


Collaboratori in posizione di responsabilità.

1. I Collaboratori subordinati cui si stata affidata la responsabilità di condurre gruppi di lavoro, reparti, divisioni, unità operative, società controllate (Collaboratori con funzioni direttive), impersonano la Società di fronte ai Collaboratori ad essi sottoposti, nel suo complesso di valori ed obiettivi.
2. I Collaboratori con funzioni direttive richiederanno sempre da sé medesimi più di quanto siano pronti a pretendere dai propri sottoposti e ispireranno la propria condotta ad esempio per i Collaboratori del cui lavoro hanno la responsabilità.
3. Essi controlleranno il rispetto rigoroso e costante delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico ed assicureranno in ogni momento che nell'ambiente di lavoro si instauri e si mantenga un clima di fattiva e serena collaborazione.

Articolo 14

Collaboratori con funzioni amministrative.

1. I Collaboratori subordinati che siano investiti di funzioni di carattere amministrativo o finanziario, ivi comprese quelle di controllo contabile e legale, sono tenuti:




- (a) a rispettare in modo rigoroso le norme di carattere civile, fiscale e contabile, le disposizioni, gli ordini e le discipline, anche tecniche, che presiedono ai propri settori di attività;
- (b) ad agire in modo da assicurare alla Società, ai suoi Organi ed ai loro componenti una informazione puntuale, chiara, precisa, completa e comprensibile in tutti i documenti, di varia natura, che debbano essere presentati o depositati presso Pubbliche Autorità ed in tutti i documenti preparatori e complementari ai primi;
- (c) ad utilizzare le risorse patrimoniali della Società con correttezza, trasparenza, oculatezza;
- (d) a comunicare nei confronti dei terzi in rigorosa osservanza degli obblighi di confidenzialità e riservatezza già previsti al precedente articolo 7, applicando con elevato scrupolo il principio di pertinenza della comunicazione e dei suoi contenuti con le finalità cui essa è diretta, ed osservando in ogni caso misura, prudenza, impersonalità;
- (e) a riferire senza indugio all'Organismo di Vigilanza o – in caso di mancata nomina – al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato le violazioni del presente Codice Etico, non appena ne abbiano acquisito un principio di prova o un indizio grave.

Articolo 15

Osservanza del Codice Etico.

1. Tutti i Collaboratori subordinati sono tenuti alla rigorosa osservanza del presente Codice Etico, della cui natura (anche) disciplinare essi hanno piena contezza.
2. Essi pertanto sono obbligati:
 - (a) a conoscere pienamente il contenuto del Codice Etico, con particolare riguardo alle parti di più stretta pertinenza, avuto riguardo alle mansioni di attribuzione;
 - (b) a promuovere, nel proprio ambito lavorativo, la conoscenza e l'applicazione del Codice Etico fra i propri Colleghi;
 - (c) a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza o, in caso di mancata nomina, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato, le trasgressioni del Codice Etico, quando il proprio superiore gerarchico non vi provveda;
 - (d) a consultare l'Organismo di Vigilanza o, in caso di mancata nomina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, per risolvere eventuali dubbi interpretativi su singole parti o clausole del Codice Etico;
 - (e) a cooperare attivamente ad eventuali accertamenti riguardanti intervenute presunte violazioni del Codice Etico, osservando il più stretto riserbo sulle questioni toccate dagli accertamenti stessi.



Articolo 16

Principio delle pari opportunità.

1. La Società persegue come proprio primario valore quello del principio di eguaglianza e di pari trattamento ed opportunità fra i Collaboratori subordinati, senza discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche o sindacali, di condizioni personali o sociali e coniuga tale principio con quello delle capacità, delle attitudini, delle inclinazioni e dei meriti individuali.
2. I Collaboratori con funzioni direttive debbono garantire, nell'ambito delle proprie responsabilità, che a situazioni eguali corrispondano trattamenti eguali, a situazioni diverse trattamenti diversi, per tutto quanto riguarda assunzione, formazione, retribuzione, incentivazione, opportunità professionali e di crescita.
3. Del pari, i Collaboratori con funzioni direttive debbono assicurare che – nel più pieno rispetto del principio di cui al precedente comma 1 – la Società premi adeguatamente l'impegno, il contributo, il risultato ed il merito individuale, anche mediante trattamenti differenziati di carattere normativo e/o economico.

Articolo 17

Tutela della salute, della sicurezza, della serenità sul luogo di lavoro.


1. La Società persegue come proprio primario valore quello della tutela della salute, della sicurezza e della serenità sul luogo di lavoro, quale presupposto per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 11; essa conforma pertanto la propria azione alle vigenti norme in materia, con particolare riguardo alla formazione ed alla prevenzione, aspetti che ciascun Collaboratore subordinato è tenuto a curare, per quanto di propria competenza, con attenzione ed assiduità.
2. È vietato il compimento di qualsiasi condotta lesiva della dignità, della serenità o della integrità fisico-psichica della Persona nell'ambito aziendale.
3. È altresì vietata qualsiasi condotta che, pur in ipotesi non si connoti quale violenza fisica, dia comunque luogo ad angherie, vessazioni, abusi psicologici, emarginazioni, demansionamenti ed abbia per effetto di ledere la dignità personale o professionale della persona che ne è vittima, o da porre in pericolo il suo stato di salute. Tale condotta – sia essa tenuta da colleghi o superiori – verrà perseguita prontamente in sede disciplinare, penale e civile.

Articolo 18

Comportamento dei Collaboratori subordinati.

1. Tutti i Collaboratori subordinati sono tenuti a prestare servizio in stato di piena capacità; l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti è vietata, sia in servizio sia fuori dal servizio, quando i relativi effetti si manifestino in servizio; essa provoca l'immediato allontanamento dell'interessato, e l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge.

2. Tutti i Collaboratori subordinati sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di divieto di fumo; i fumatori debbono servirsi esclusivamente degli spazi ad essi dedicati, nei limiti e nei tempi previsti.
3. Tutti i Collaboratori subordinati sono tenuti ad utilizzare, custodire e proteggere i beni aziendali ad essi affidati - anche se temporaneamente - con la diligenza del buon padre di famiglia ed a segnalare prontamente eventuali mancanze, difetti, non conformità.
4. Tutti i Collaboratori subordinati debbono eseguire la prestazione lavorativa con diligenza, impegno e fattiva partecipazione, nel rispetto pronto e leale delle disposizioni ricevute ed in osservanza del presente Codice Etico.



PARTE IV RAPPORTI CON L'ESTERNO

Articolo 19

Rapporti con i Fornitori.

1. La società considera il sistema dei propri Fornitori come un elemento essenziale per il mantenimento ed il miglioramento del proprio livello di competitività e la soddisfazione delle esigenze del Mercato.
2. La selezione dei Fornitori avviene esclusivamente in base a parametri relativi alla capacità di offerta (costi, tipologia del prodotto o del servizio, qualità, innovazione, capacità propositiva).
3. Ai Fornitori nazionali verrà richiesto formalmente di condividere il contenuto del presente Codice Etico e di obbligarsi – per quanto loro spetta – a rispettare il medesimo.
4. Ai Fornitori esteri verrà richiesto formalmente di osservare le disposizioni contenute nelle vigenti Convenzioni promosse dall' Organizzazione Internazionale del Lavoro cui il Paese nel quale essi hanno la propria sede o unità produttiva abbia aderito e, in ogni caso, di osservare le disposizioni contenute nelle Convenzioni specificamente richiamate dal Modello.
5. Verranno banditi i Fornitori dei quali si accerti o si abbia motivata ragione di ritenere che essi operino in violazione delle Convenzioni di cui al precedente comma 4, e comunque in violazione dei diritti umani fondamentali, dei diritti dei minori o dei detenuti, delle disposizioni sull'istruzione scolastica obbligatoria e sull'assistenza alla famiglia, alla lavoratrice madre, ai lavoratori anziani o svantaggiati. La Società non collabora con Fornitori aventi sede e/o comunque una rappresentanza/stabilimento in paesi inseriti nelle cd. *black list* emanate dalle Autorità Italiane, e/o sottoposti a provvedimenti di embargo e/o similari da parte dell'Autorità Italiana, anche tenuto conto del luogo di provenienza dei prodotti.
6. Nei rapporti con i Fornitori, la Società si ispira ai principi di legalità, lealtà ed efficienza e instaura con essi relazioni di elevata professionalità e reciproca collaborazione. A tal fine la Società assicura di:
 - (a) osservare le leggi e i regolamenti in materia;
 - (b) selezionare i Fornitori e valutare le loro offerte in base a criteri qualitativi e di economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell'ambiente e dell'impegno sociale profuso, secondo le regole dettate da appositi regolamenti e procedure;
 - (c) verificare, con riferimento ai Fornitori, le informazioni disponibili al fine di appurare la loro integrità morale e il rispetto della legalità nello svolgimento della loro attività; tale verifica, inoltre, dovrà portare all'esclusione di ogni fornitore del quale sia sospettata l'appartenenza e/o anche solo la contiguità, la collaborazione o l'agevolazione verso organizzazioni criminali;
 - (d) condurre le transazioni commerciali secondo trasparenza e correttezza, garantendo: il rispetto scrupoloso dei requisiti minimi fissati e richiesti per la selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi che la società intende acquisire;

- (e) sollecitare la collaborazione dei Fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze della Società in termini di qualità e tempi di consegna, nel rispetto delle regole liberamente concordate;
- (f) mantenere un dialogo franco e aperto con i Fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

Articolo 20


Rapporti con i Clienti.

1. La Società persegue l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei Clienti ed esige perciò dai propri Collaboratori subordinati l'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - (a) mantenimento di rapporti improntati a sollecita collaborazione, onestà, trasparenza, correttezza professionale;
 - (b) rispetto tendenziale del principio di parità di trattamento in presenza di situazioni eguali;
 - (c) produzione costante di un adeguato livello di sicurezza, assistenza, qualità e valore aggiunto.
2. Nella selezione dei Clienti, la Società e i Collaboratori subordinati della stessa, verificano le informazioni disponibili al fine di appurare la loro integrità morale e il rispetto della legalità nello svolgimento della loro attività; tale verifica, inoltre, dovrà portare all'esclusione di ogni Cliente del quale sia sospettata l'appartenenza e/o anche solo la contiguità, la collaborazione o l'agevolazione verso organizzazioni criminali.
3. La Società non collabora con Clienti aventi sede e/o comunque una rappresentanza/stabilimento in paesi inseriti nelle cd. *black list* emanate dalle Autorità Italiane, e/o sottoposti a provvedimenti di Embargo e/o simili da parte dell'Autorità Italiana, anche tenuto conto del luogo di destinazione dei prodotti.

Articolo 21

Rapporti con il Mercato. Rapporti con i Media.

1. I rapporti (comunicazioni, relazioni, discorsi, pubblicazioni, etc.) con il Mercato sono riservati in via esclusiva ai soggetti a ciò specificamente delegati.
2. Tali rapporti sono improntati al principio di stretta osservanza delle disposizioni provenienti dall'Organo Amministrativo e debbono ispirarsi in ogni caso a tempestività, uniformità, precisione, chiarezza, verità.
3. I rapporti con i Media sono riservati in via esclusiva ai soggetti a ciò specificamente delegati e debbono essere impostati al rispetto per la funzione informativa dell'interlocutore e per il diritto all'informazione da parte dei destinatari, fatta salva l'osservanza della previsione di cui al precedente articolo 7.



Articolo 22


Rapporti con le associazioni di categoria, sindacati e partiti politici.

1. La Società non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali rappresentative dei lavoratori o di loro rappresentanti o candidati nei confronti dei quali potrebbe determinarsi una situazione di conflitto di interessi.
2. La Società si astiene dal porre in essere comportamenti volti ad esercitare pressioni, dirette o indirette, ad esponenti politici o rappresentanti di organizzazioni sindacali.

Articolo 23

Contenuti del sito Internet.

1. Nella creazione, gestione ed implementazione del proprio sito Internet, la Società osserva le disposizioni di legge di carattere generale o speciale e si conforma comunque alle norme tecniche ed alle buone prassi, pur se non aventi efficacia giuridica, periodicamente elaborate nella community dell'attività pubblicitaria e dei media, fra le quali segnatamente le regole contenute nel *Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale* adottato e periodicamente aggiornato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, fra le quali le seguenti:
 - (a) la comunicazione relativa ai prodotti non deve indurre a ritenere che essi abbiano caratteristiche, proprietà e funzioni diverse da quelle che sono loro effettivamente proprie;
 - (b) le informazioni saranno fornite nella maniera più chiara possibile e verrà altresì indicato un indirizzo al quale gli utilizzatori potranno chiedere ulteriori dettagli o supporti.



PARTE V RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24

Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

1. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione taluni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti inaccettabili, quando non costituiscano addirittura violazione di legge.
2. Pertanto, al fine di prevenire i comportamenti sopra citati, si precisa che ai Collaboratori subordinati e ai Consulenti della Società è vietato:
 - (a) offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi;
 - (b) offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
 - (c) influenzare impropriamente in qualunque modo una procedura competitiva o comunque condizionare altrimenti pubblici funzionari o pubblici impiegati nell'esercizio della discrezionalità amministrativa o dell'autonomia negoziale loro spettante per legge o in base alla legge;
 - (d) proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - (e) offrire o in alcun modo fornire omaggi;
 - (f) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le Parti o che comunque possano intaccare la trasparenza di una procedura, la parità di condizioni fra i concorrenti o possano ledere il prestigio della Pubblica Amministrazione;
 - (g) assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari con la Società, o comunque che abbiano partecipato ad avallare le richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione.

Articolo 25

Fondi pubblici.


1. Nell'ipotesi in cui la Società richieda fondi pubblici all'Unione Europea, allo Stato o ad altra Pubblica Amministrazione, essa è tenuta alla più scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge in relazione all'iter di ottenimento ed alla successiva destinazione di scopo.
2. E' pertanto vietato ai Collaboratori e ai Consulenti della Società:
 - (a) impiegare i fondi ricevuti per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività con finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti;

- (b) utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente i fondi;
 - (c) promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altre utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'ottenimento di fondi;
 - (d) promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'ottenimento di fondi;
 - (e) indurre, con artifici o raggiri, l'Unione Europea, lo Stato o altra Pubblica Amministrazione in errore al fine di ottenere i fondi.
3. I Collaboratori ed i Consulenti deputati alle attività nelle quali siano coinvolti i fondi debbono improntare il loro operato a principi di rigorosa correttezza e trasparenza, osservando, sia nei rapporti con la Società ed i suoi organi, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione, un adeguato livello di informazione e curando l'accessibilità e la disponibilità di ogni documentazione a supporto.

Articolo 26

Partecipazione a procedure competitive.

1. In caso di procedure competitive indette dalla Pubblica Amministrazione, la Società si impegna a partecipare al relativo procedimento in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle altre procedure interne, salvaguardando in ogni caso l'indipendenza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, e proteggendo adeguatamente l'immagine della Società dal pericolo di possibili lesioni.
2. È pertanto vietato ai Collaboratori subordinati ed ai Consulenti della Società:
 - (a) promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altre utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'avanzamento della Società nella procedura competitiva;
 - (b) promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'avanzamento della Società nella procedura competitiva;
 - (c) indurre, con artifici o raggiri, la stazione appaltante in errore al fine di favorire l'avanzamento della Società nella procedura di competitiva;
 - (d) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire – senza averne il diritto - su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti per poter favorire l'avanzamento della Società nella procedura di gara.




PARTE VI **AMBIENTE**

Articolo 27

Ambiente e qualità della vita.

1. La Società persegue come proprio obiettivo primario la promozione della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell’Ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, quale presupposto per il mantenimento di un adeguato livello di qualità della vita della Comunità nell’ambito della quale essa opera.
2. La Società conforma prontamente la propria attività alle vigenti discipline in materia ambientale, ed adegua di conseguenza la propria attività, in tutti i suoi aspetti, compresi quelli relativi al prodotto, agli imballi e contenitori impiegati, ed alle istruzioni che lo accompagnano.
3. La Società imposta le proprie attività produttive in modo ambientalmente orientato, e tiene conto, nella scelta di nuovi prodotti da produrre e commercializzare o nell’innovazione di prodotti esistenti così come nella determinazione delle modalità di produzione e di imballo – quando la decisione in materia è ad essa riservata -, delle nuove esigenze di compatibilità ambientale e di ottimizzazione delle risorse.
4. La Società promuove l’educazione ambientale fra i propri Collaboratori e nell’ambito di Fornitori e Clienti.
5. Conformemente con i principi sopra espressi, la Società – per quanto di propria ragione e compatibilmente con le informazioni in proprio possesso – non collabora con soggetti che operano nell’ambito della fusione/fissione nucleare e/o comunque in attività inerenti al trattamento del nucleo.




PARTE VII CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

Articolo 28

Contabilità e controllo interno.

1. La Società opera con l'intento di accrescere il valore della partecipazione degli Azionisti e di soddisfare le legittime aspettative dei medesimi alla percezione dei dividendi.
2. Per raggiungere tale scopo, la Società adotta un sistema di pianificazione finanziaria, di controllo e di contabilità adeguati ai Principi Contabili vigenti nonché alle migliori prassi degli affari.
3. Gli Esponenti aziendali garantiscono, per quanto nelle rispettive competenze ed attribuzioni:
 - (a) che tutte le operazioni siano sorrette dai poteri delegati o debitamente autorizzate, verificabili, legittime e coerenti;
 - (b) che tutte le operazioni siano adeguatamente registrate e contabilizzate, nonché opportunamente documentate;
 - (c) che tutte le operazioni con parti correlate siano eseguite secondo quanto previsto nel Modello e in apposite procedure che all'uopo vengano adottate;
 - (d) che i rendiconti finanziari periodici siano elaborati tempestivamente, accuratamente secondo requisiti di rigorosa chiarezza, completezza, attendibilità;
 - (e) che tutte le operazioni siano compiute e verificate in aderenza a quanto previsto dal sistema aziendale di controllo interno;
 - (f) che i rischi imprenditoriali di ciascuna operazione siano adeguatamente valutati e debitamente ponderati mediante valutazione comparativa con i vantaggi perseguibili e gli interessi primari e secondari coinvolti nell'operazione;
 - (g) che le operazioni siano sempre precedute da una solida, adeguata e completa analisi economica, giuridica e fiscale dei dati di partenza, dei presupposti e delle possibili sopravvenienze;
 - (h) che siano predisposti con adeguato anticipo nonché in modo chiaro, completo, accurato ed attendibile tutti i documenti richiesti dalle Autorità di Vigilanza e comunque tutti i documenti destinati alla diffusione al pubblico.
4. La registrazione di operazioni fittizie o la mancata registrazione di operazioni per la quali la registrazione è necessaria per legge o secondo il presente Codice Etico costituiscono fatto illecito e determinano l'applicazione di sanzioni a carico di chi le abbia ordinate, eseguite, occultate o in qualsiasi modo tollerate.
5. Tutti i Collaboratori sono tenuti a prestare la propria collaborazione alle attività di verifica del Sistema di Controllo interno; i preposti al Sistema, come i Sindaci ed i Revisori esterni hanno pieno e totale accesso a tutti i dati, informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle rispettive attività.



PARTE VIII DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 29

Disposizioni conclusive.

1. Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico concorrono a disciplinare i comportamenti dei soggetti cui esso è rivolto, unitamente alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. Nel caso di concorso fra disposizioni di legge e contrattuali e disposizioni contenute nel presente Codice Etico, tutte le disposizioni trovano comunque applicazione; nell'ipotesi in cui il concorso di disposizioni non sia possibile, trova applicazione la disposizione più severa.
3. Ai Collaboratori subordinati che si rendano responsabili della violazione di uno o più delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, si applicano le sanzioni disciplinari di seguito previste, nel rispetto delle previsioni contenute all'art. 7 della L. 20/5/1970, n. 300, delle disposizioni previste dal CCNL, e del principio di immediatezza della contestazione e di proporzionalità della sanzione.
4. In particolare, si applicano:
 - (a) la sanzione del rimprovero verbale o dell'ammonizione scritta ove la violazione si qualifichi come lieve irregolarità;
 - (b) la sanzione della multa non superiore nell'importo a tre ore della retribuzione nel caso in cui vi sia recidiva nella lieve irregolarità, o quando l'irregolarità non abbia comportato alcun pregiudizio o pericolo alla normale attività della società;
 - (c) la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino ad un massimo di giorni tre quando la violazione abbia determinato un danno non grave alla Società, o quando abbia provocato una situazione di pericolo per l'integrità del patrimonio aziendale o quando – comunque – la violazione abbia una natura tale da non trovare adeguata sanzione ai sensi delle precedenti lettere (a) e (b);
 - (d) la sanzione del licenziamento senza preavviso quando la violazione sia tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con la Società, non consentendo la prosecuzione, nemmeno provvisoria del rapporto, come esemplificativamente nelle ipotesi di violazione che abbia causato un danno patrimoniale grave alla Società, o abbia offeso una persona nei suoi diritti patrimoniali o non patrimoniali, o quando sia stata comminata in precedenza per almeno due volte la sanzione della sospensione.
5. In caso di grave violazione di una o più disposizioni del presente Codice Etico da parte di un Amministratore o di un Sindaco, che sia tale da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario instaurato con la Società, l'Assemblea degli Azionisti adotterà, nelle forme di legge, i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. In caso di grave violazione di una o più disposizioni del presente Codice Etico da parte di un Consulente, che sia tale da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario instaurato con la Società o comunque da creare pregiudizio alla medesima, l'Organo Amministrativo assumerà i rimedi contrattuali risolutivi e risarcitori previsti dalle vigenti leggi.